



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26;
- VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Funzione Pubblica n. 33357/15 che disciplina, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere in servizio, a domanda, quei dipendenti che non hanno raggiunto i requisiti minimi contributivi richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento di detti requisiti e comunque non oltre il 70° anno di età, incrementato in misura pari all'adeguamento della speranza di vita;
- VISTO il DDG n. 354257 del 13/12/2010 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stipulato in data 09/12/2010, tra l'Amministrazione Regionale e la Sig.ra Peritore Franca Angela Maria, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con decorrenza giuridica ed economica 01/01/2011;
- VISTA la nota prot. n. 31438 del 18/03/2019 con la quale si comunica alla predetto dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 30/08/2019, per raggiunti limiti di età, rappresentando che dall'esame della documentazione agli atti emerge che presso il Fondo Pensione Sicilia, Ente Previdenziale dei dipendenti della Regione Sicilia, non risultano accantonati i contributi necessari per il diritto a pensione (anzianità contributiva minima anni 20);
- VISTE le istanze del 18/06/2019, indirizzate al Fondo Pensione Sicilia e per conoscenza al Dipartimento F.P., pervenute in data 19/06/2019 prot. n. 69558, con le quali la Sig.ra Peritore Franca Angela Maria chiede, ai fini di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi, prestati anteriormente alla nomina nel ruolo dell'amministrazione regionale, presso gli Istituti comprensivi Statali S. Quasimodo ed Europa dal 20/01/2001 al 31/05/2002, l'Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico di Agrigento dall'1/06/2002 al 29/04/2007 e del periodo a tempo determinato presso la Regione Sicilia dall'1/05/2007 al 31/12/2010;
- VISTA l'istanza del 09/07/2019, pervenuta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 78897, con le quali la Sig.ra Peritore Franca Angela Maria chiede, il trattenimento in servizio fino al raggiungimento del minimo contributivo per il diritto al trattamento pensionistico;
- CONSIDERATO che in assenza dei provvedimenti di ricongiunzione necessari per la quantificazione del periodo di servizio pre ruolo ai fini di quiescenza a carico della suddetta dipendente, non si è potuto procedere ad emettere il provvedimento del trattenimento in servizio;
- VISTA la nota prot. n. 27865 del 26/08/2019 del Fondo Pensioni Sicilia, rimasta priva di riscontro, con la quale invitava l'INPS di Agrigento a comunicare la situazione contributiva, utile per il trattamento pensionistico, esistente a carico della suddetta dipendente relativamente al servizio prestato presso gli Istituti comprensivi Statali e l'Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico;

VISTO il DDS n. 123 dell'1/02/2021 con il quale alla Sig.ra Peritore Franca Angela Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 3 e mesi 8, quale periodo di servizio a tempo determinato prestato prima dell'inquadramento nell'Amministrazione Regionale dall'1/05/2007 al 31/12/2010;

VISTO il DDS n. 122 dell'1/02/2021 con il quale alla Sig.ra Peritore Franca Angela Maria sono stati ricongiunti, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, ai fini di quiescenza mesi 6 e giorni 7, quale periodo di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 110529 del 15/10/2021 con la quale veniva chiesto al Fondo Pensioni Sicilia, di voler notificare sullo stato del provvedimento di ricongiunzione, ai fini di quiescenza, per il periodo di servizio prestato dalla Sig.ra Peritore Franca Angela Maria presso gli Istituti comprensivi Statali e l'Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico, al fine di poter valutare la concessione del trattenimento in servizio, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento del minimo contributivo per il diritto a pensione e comunque non oltre il 71° anno di età della suddetta dipendente;

VISTA la nota prot. n. 33745 del 26/10/2021 del Fondo Pensioni Sicilia con la quale comunica che non può provvedere alla ricongiunzione, per il periodo di lavoro svolto l'Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico in quanto in atto è in corso una controversia tra l'INPS e il Libero Conzorzio di Agrigento, Ente preposto ad ottemperare al versamento unatantum;

VISTO l'estratto contributivo dell'INPS – Gestione Cassa Pensione Dipendenti Pubblici – sede di Agrigento dal quale si evince che risultano versati i contributi utili a pensione sia per il diritto che per la misura, per il periodo di servizio prestato dalla Sig.ra Peritore Franca Angela Maria dall'01/06/2002 al 29/04/2007 presso l'Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico per complessivi anni 4 mesi 10 e giorni 29;

CONSIDERATO che i servizi di cui sopra sono comunque ricongiungibili senza riscatto, trattandosi di servizi per i quali sussiste l'obbligo della copertura assicurativa a carico dell'amministrazione, ciò anche “a prescindere dall'avvenuto versamento dei contributi o dal mancato accredito degli stessi per errori tecnici, non assumendo rilievo ai fini del decidere se l'amministrazione resistente abbia o meno realmente adempiuto a tale obbligo di versamento all'INPS” (Sentenza TAR di Catania n. 03925/2000);

VISTA la nota prot. n. 125263 del 25/11/2021 con la quale si comunica alla predetta dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2022 per raggiunti limiti di età;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

ACCERTATO che la Sig.ra Peritore Franca Angela Maria alla data del 31/12/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni 1 e un'anzianità di servizio, comprensiva del periodo della ricongiunzione in itinere, di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/01/2011 al 31/12/2021	11	0	0
Servizio ricongiunti (DDS n.123 dell'1/02/2021)	3	8	0
Servizio riconosciuto (DDS n.122 dell'1/02/2021)	0	6	7
Servizio la cui ricongiunzione è in itinere dall'01/06/2002 al 29/04/2007	4	10	29
Totale anzianità di servizio	20	1	6

RITENUTO pertanto, ai sensi della vigente normativa, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate a decorrere dall'1/01/2022 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Peritore Franca Angela Maria, nata a xxxxxxx il xxxxxx, categoria “B” e, contestualmente, la stessa dalla medesima data è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 06 DIC. 2021

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE
C.Madonia
F.to

originale agli atti d'ufficio